

# Nuove direttive quadro per lo sport

## Situazione di partenza

A partire dal 6 giugno 2020 si avvia la terza tappa di allentamento delle misure prese in occasione della pandemia di COVID-19. In questo ambito si allenta anche il divieto di raggruppamento in spazi pubblici a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le regole di distanza e di igiene e sia garantita la tracciabilità dei contatti stretti (Contact Tracing).

Gli ulteriori passi per l'apertura delle attività di allenamento e di movimento delle organizzazioni sportive consentono un ampliamento delle attività sportive nel rispetto delle indicazioni di carattere sanitario ed epidemiologico dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Negli **allenamenti** il contatto fisico è nuovamente permesso in tutte le discipline sportive. Ciò vale anche per sport in cui il contatto fisico continuato è necessario sia per le regole di gioco, come avviene in sport di squadra come american football o rugby, sia negli sport della danza o in sport di combattimento come lotta svizzera, lotta o boxe. Nella pratica di tali attività sportive gli allenamenti devono essere organizzati esclusivamente in gruppi fissi e tenendo una lista delle presenze ai fini della tracciabilità.

Sono parimenti consentite le gare con **la partecipazione di fino a 300 persone**. È possibile lo svolgimento di tutte le gare ad eccezione di quelle in attività sportive che presuppongono un costante stretto contatto fisico.

Per le attività sportive pertanto, a condizione di rispettare i piani per la protezione, si possono normalizzare in gran parte sia gli allenamenti che le gare. Ogni organizzazione o istituzione dispone di un piano per la protezione. Gli organizzatori di attività sportive, ovvero società sportive e gestori di impianti sportivi devono attuare le nuove condizioni quadro.

Le presenti direttive quadro sono state adattate alla versione attuale dell'ordinanza 2 COVID-19 e alle relative misure della Confederazione.

## Principi di carattere generale nello sport

- 1. Partecipazione a gare e allenamenti solo se non ci sono sintomi**
- 2. Mantenere le distanze** (10 m<sup>2</sup> di superficie a persona, quando possibile 2 m di distanza)
- 3. Rispetto delle norme di igiene dell'UFSP**
- 4. Lista delle presenze** (tracciabilità di eventuali stretti contatti – Contact Tracing)
- 5. Indicazione di una persona responsabile**

## Principio per le attività sportive: tracciabilità dei contatti stretti

La quasi completa normalizzazione nelle attività sportive sia in allenamento che in gara comporta che non sempre si possano rispettare le regole sulla distanza. Per un'efficiente lotta alla catena del contagio si rende pertanto necessario nell'ambito delle misure di contenimento il Contact Tracing. Allo scopo si considera come stretto contatto la violazione di lunga durata (> 15 minuti) o ripetuta della distanza di 2 m senza dispositivi di protezione.


Per consentire il Contact Tracing ai servizi dei medici cantonali, nei piani per la protezione per le manifestazioni si richiede pertanto che l'organizzatore o il gestore deve essere in grado di documentare su richiesta stretti contatti fra persone e di mettere a disposizione le informazioni che consentono di prendere contatto con persone che sono state a stretto contatto con persone infette. Ciò può avvenire ad esempio grazie a sistemi di prenotazione di posti a sedere o di liste delle presenze. L'obbligo del gestore prevede di tenere le relative liste e di conservarle per 14 giorni.



## Principi sovraordinati per l'allenamento


**1. Sintomi** – partecipare all'allenamento solo se si è sani e solo in assenza di sintomi

Atleti con sintomi non possono partecipare agli allenamenti. Restano a casa e si mettono in isolamento volontario. Telefonano al proprio medico e ne seguono le indicazioni.



**2. Mantenere la distanza** – negli spostamenti per andare all'allenamento, nell'entrare nell'impianto, negli spogliatoi, nelle docce, dopo l'allenamento, tornando a casa. Mantenete le distanze con gli altri. Un contagio con il nuovo Coronavirus può avvenire se si è a una distanza inferiore a 2 metri da una persona malata. Mantenendo le distanze proteggete voi stessi e gli altri da un contagio. Nell'allenamento vero e proprio il contatto fisico è nuovamente possibile in tutti gli sport.

**Numero massimo:** per ogni partecipante devono essere a disposizione almeno 10 m<sup>2</sup> di superficie per l'allenamento.



**3. Lavarsi bene le mani** – prima e dopo l'allenamento

Lavarsi le mani assume un ruolo decisivo nell'igiene. Lavandovi le mani regolarmente con il sapone potete proteggervi.

**4. Tenere una lista delle presenze** – per tracciare contatti stretti fra le persone.

Stretti contatti fra persone su richiesta delle autorità sanitarie devono essere ripercorribili per un periodo di 14 giorni. Per facilitare le forme di Contact Tracing in linea di massima si ricorre a liste delle presenze. Chi è stato in contatto con persone infette può essere messo in quarantena dalle autorità sanitarie cantonali.

### 5. Indicazione della persona responsabile

Chi organizza e svolge un allenamento deve indicare una persona responsabile competente per il rispetto delle condizioni quadro vigenti.

## Indicazioni generiche per gli allenamenti

### Indicazioni di carattere generale

- Per ogni manifestazione, come pure per gli esercizi e le istituzioni in cui esse si tengono, deve essere elaborato un piano per la protezione basato sul piano modello in vigore<sup>1</sup> e devono essere considerati i punti riportati di seguito.
- Nel settore della ristorazione si deve inoltre rispettare il piano per la protezione attualmente in vigore per il settore della gastronomia<sup>2</sup>.
- Chi organizza la manifestazione deve indicare una persona responsabile competente per l'applicazione del piano per la protezione.

### Gare alla presenza di un numero massimo di 300 persone

Su richiesta dell'autorità sanitaria cantonale l'organizzazione o la persona responsabile devono poter dimostrare gli stretti contatti avuti nel quadro della gara per la durata di 14 giorni. Ciò può avvenire tramite registrazione degli spettatori (cognome, nome, numero di telefono), tramite sistemi di prenotazione o per mezzo di moduli di contatto.

- Numero massimo di spettatori: una persona per 4 m<sup>2</sup> di superficie accessibile
- Le zone per gli spettatori o per il soggiorno devono essere organizzate in modo da consentire la tracciabilità di stretti contatti di persone singole fra di loro come pure con o fra gruppi di famiglie o di persone che vivono nella stessa economia domestica.
- Il flusso di persone (ad esempio ingresso o uscita dalla zona per gli spettatori o di soggiorno) deve essere indirizzato in modo da poter rispettare la distanza di 2 metri fra gli spettatori.
- Per lo svolgimento della manifestazione si deve inoltre indicare una persona responsabile per l'attuazione delle indicazioni.

<sup>1</sup><https://backtowork.easygov.swiss/it/modello-di-piano-di-protezione/>

<sup>2</sup><https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/>